



SOMMARIO:

- **NOVITA' NORMATIVE**
- **SCADENZE**
- **SISTEMI DI GESTIONE**

NOVITÀ NORMATIVE

D.LGS. 19 febbraio 2014, n. 19 (G.U. n.57 del 10/03/2014)

SICUREZZA SUL LAVORO – Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031).

E' entrato in vigore il 25 marzo 2014 il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19, che recepisce la direttiva n. 2010/32/UE con la quale viene attuato l'accordo quadro, concluso da HOSEEM e FSEPS, in materia di prevenzione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Con il D.Lgs. n. 19/2014 è stato inserito, nel D.Lgs. n.81/08, il Titolo X-bis "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario", con il quale sono state previste specifiche misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che, a qualsiasi titolo, prestano servizio in ambito sanitario e ospedaliero. Sono, ovviamente, equiparati ai lavoratori dipendenti, i tirocinanti, gli apprendisti e gli studenti.

Finalità del decreto è quella di eliminare o almeno contenere il rischio di ferite da dispositivi medici taglienti ed il conseguente rischio di infezione, attuando un'attività di prevenzione ad ampio raggio, nel corso della quale si deve attribuire il dovuto rilievo anche alla necessità di sensibilizzare gli operatori sulla rilevanza di tale rischio e sulle conseguenze a cui esso potrebbe condurre.

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 (S.O. n.83 - G.U. n.261 del 10/11/2014)

SICUREZZA SUL LAVORO – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE - Legge europea 2013-bis. (14G00174)

Il provvedimento contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare mira a chiudere 8 procedure di infrazione, risolvere 12 casi di pre-contenzioso, conformare l'ordinamento italiano a principi interpretativi stabiliti da 2 sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea su rinvii pregiudiziali di giudici nazionali - prevenendo il possibile avvio di nuove procedure di infrazione, nonché a dare attuazione a 5 atti normativi dell'UE, prevenendo anche in questo caso nuove eventuali procedure di infrazione.

Il provvedimento interviene in numerose materie, fra cui appunto la sicurezza sul lavoro in particolare modifica nel D.Lgs. n.81/08 l'articolo 28 comma 3-bis e l'articolo 29 comma 3, aggiungendo in entrambi i casi (nuova costituzione di impresa e rielaborazione della valutazione dei rischi) che il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi.

Circolare MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI n. 12 del 9 maggio 2014

SICUREZZA SUL LAVORO – Divieto d'uso a seguito delle decisioni della commissione europea di divieto di immissione sul mercato relativamente alle macchine nella circolare elencate.

A seguito delle varie decisioni della commissione europea di vietare l'immissione sul mercato di talune tipologie di attrezzature di lavoro, costruite in difformità della direttiva macchine, preso atto dei decreti di divieto di immissione sul territorio nazionale delle tipologie macchine oggetto delle decisioni della commissione, si ritiene necessario dare avviso comune agli utilizzatori del divieto, in mancanza di adeguamento delle condizioni di sicurezza nel senso stabilito dalla commissione europea, di utilizzo delle tipologie di macchine, oggetto della circolare:

- Trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa - Marca Cabinplant, Modello TSF 350
- Spaccalegna a cuneo - Marca Maaselan, modello Hakki Pilke Z100
- Mini-ATV elettrico - Marca Huabao, modello HB-ATV49Q-Electric
- Multione - Marca C.S.F. Srl, modello S630.



Decreto interministeriale 22 luglio 2014 (G.U. n. 183 del 08/08/2014)

SICUREZZA SUL LAVORO – Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Il cosiddetto "decreto palchi" del Ministero del Lavoro 22/07/2014, attua l'art. 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/08 introdotto come modifica dal Decreto Legge n.69/2013 (cd. Decreto "del fare"), definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.

Decreto interministeriale 9 settembre 2014 (G.U. n. 212 del 12/09/2014)

SICUREZZA SUL LAVORO – Modelli semplificati per la redazione del P.O.S. , del P.S.C. e del fascicolo dell'opera nonché del Piano di Sicurezza Sostitutivo

Il decreto, ex articolo 104-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

Circolare MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI n. 25 del 31 ottobre 2014

SICUREZZA SUL LAVORO – Divieto d'uso e di immissione sul mercato, a seguito della decisione della commissione europea, della macchina movimento terra multifunzione serie Avant 600.

La circolare del Ministero del Lavoro, n. 25 del 31 ottobre 2014, emanata a seguito della decisione della Commissione Europea C (2014) 633 final, che ha dichiarato non conforme la tipologia di macchina per movimento terra serie Avant 600, prodotta da Avant Tecno oy, Ylotie, Finlandia; e del decreto di divieto di immissione sul mercato nazionale di tale tipologia di macchina, emanato dal direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, vigilanza e la normativa tecnica del ministero dello sviluppo economico.

La circolare è finalizzata al divieto di utilizzo di tale tipologia di macchina qualora fosse sprovvista della struttura di protezione in caso di caduta di oggetti o di materiali (FOPS) per il grave rischio che comporta per l'utilizzatore.

Circolare MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI n. 35 del 24 dicembre 2014

SICUREZZA SUL LAVORO – Istruzioni tecnico operative e organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Su conforme parere del G.d.L., istituito presso il Ministero, costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'Inail, sono state elaborate ed approvate apposite istruzioni operative, tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014.

INTERPELLO del 13/03/2014 - n. 8/2014

SICUREZZA SUL LAVORO – Istanza: obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

Sono moltissime in Italia le organizzazioni di volontariato attive e da un'indagine Istat si può ricavare come ci sia un costante incremento dei volontari. Se nel 2001 gli italiani che avevano svolto attività di volontariato erano l'8,4%, nel 2010 la percentuale aveva raggiunto il 10%.

Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei volontari, bisogna poi ricordare che il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 ha modificato il D.Lgs. 81/08 definendo in modo più dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e che sono equiparati ai lavoratori autonomi e, dunque, soggetti ai soli obblighi dell'art. 21. Ricordando che tali facilitazioni riguardano solo i soggetti che "prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese".

INTERPELLO del 11/07/2014 - n. 12/2014

SICUREZZA SUL LAVORO – Istanza: formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning

Con l'interpello 12/2014, il Ministero del Lavoro risponde ad alcune domande prospettate dalla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani in materia di formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in modalità e-learning e sul corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati.

Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare "le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali", deve essere effettuata "dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".



INTERPELLO del 06/10/2014 - n. 23/2014

SICUREZZA SUL LAVORO – Istanza: Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

Quando erogare l'informazione sui rischi negli ambienti confinati? Quali sono i compiti del rappresentante del committente?

Riguardo al primo quesito e all'interpretazione del comma 1, la Commissione precisa che "l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008". È dunque parere della Commissione che "la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività, affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare".

Riguardo al secondo quesito sull'interpretazione del comma 2 (art. 3, DPR 177/2011) è parere della Commissione che il "ruolo affidato dal legislatore al 'rappresentante' che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario".

SCADENZE

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI – FINE VALIDITA'

SCADENZA: 31 MAGGIO 2013

Per le attività fino a 10 dipendenti non è più valida l'autocertificazione della valutazione dei rischi.

Risulta pertanto obbligatoria, a carico del datore di lavoro, la valutazione dei rischi anche attraverso le procedure standardizzate (art. 29.5 del Dlgs. 81/08) o attraverso la redazione del DVR (art. 28 del Dlgs. 81/08).

La scrivente rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.



2014 – SISTEMI DI GESTIONE

L'appartenenza alla comunità europea ha comportato e comporta l'assunzione di diversi impegni; uno fra questi, di grande importanza, è la riduzione del numero di infortuni sul lavoro.

Gli infortuni rappresentano per la società moderna una piaga sociale di assoluta priorità, e rappresentano nel contempo anche un aumento dei costi operativi, gestionali e dei premi assicurativi, senza trascurare il rischio di sanzioni, oneri giudiziari e risarcitori di notevole entità.

L'emanazione del D.Lgs. 81/08 è stato un passo decisivo verso una sempre più accentuata regolamentazione sul controllo della sicurezza negli ambienti di lavoro e per la prima volta si è parlato di adozione "sostanzialmente obbligatoria", all'interno di tutte le aziende, di un sistema di gestione. Lo scopo è stato quello di garantire, attraverso un sistema guidato, quel controllo della sicurezza che in maniera standard a tutt'oggi è stato sempre difficile garantire.

L'efficacia dei sistemi di gestione ha trovato un valido riscontro proprio nei dati statistici INAIL pubblicati nel 2012 dove si sono evidenziate, nelle aziende certificate con un sistema di gestione riduzioni medie del 27% come indice di frequenza e del 35% come indice di gravità.

L'implementazione di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) permette di identificare e tenere sotto controllo tutti i rischi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, ridurre il numero degli infortuni, consente di monitorare e tenere sotto controllo la legislazione vigente.

Per questo motivo l'INAIL ha definito un suo supporto all'implementazione dei sistemi di gestione attraverso:

- lo sconto sul premio assicurativo;
- il sostegno economico alle aziende.

Il primo di questi strumenti è la riduzione del premio assicurativo INAIL di cui all'art. 24, D.M. 12/12/2000.

Questo sconto sul premio assicurativo è riconosciuto a quelle aziende (pubbliche o private) che, in regola con la legislazione di igiene e di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi contributivi nei confronti di INAIL e INPS, hanno dimostrato una attenzione alla prevenzione nei luoghi di lavoro che è andata oltre il mero rispetto della normativa (Sistemi di gestione).

L'altro strumento messo in campo dall'Istituto è quello di finanziare le imprese per l'implementazione di progetti che comportano il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro erogando dei veri e propri finanziamenti alle imprese con un'alta percentuale a fondo perduto l'adozione e la certificazione di un SGSL ha un percorso privilegiato.

Intraprendere un percorso per l'adozione di un modello organizzativo e gestionale, non solo può aiutare l'azienda a tutelarsi maggiormente da un punto di vista giuridico ma porta anche a una riduzione degli infortuni sul lavoro e, quindi, alla tutela del proprio capitale umano senza il quale nessuna impresa può esistere.

In particolare la norma OHSAS 18001 fornisce all'organizzazione, ormai consolidato in diverse aziende sia nazionali che internazionali, un approccio strutturato alla pianificazione, implementazione e gestione di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La scrivente rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e proposte di intervento.